

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Chi deve provare l'obbligo del terzo?

*L'accertamento dell'obbligo del terzo ha natura di ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che è onere dell'attore fornire la prova, secondo i principi generali ed i canoni in tema di valutazione dettati dal c.p.c., degli elementi costitutivi della pretesa azionata mentre al terzo spetta l'onere di provare di avere estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell'esistenza del credito supposta dal pignorante. L'attore ha quindi l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto di credito del debitore da accertarsi, mentre il convenuto terzo pignorato deve provare i relativi fatti estintivi, impeditivi o modificativi. Ne consegue che sull'attore grava l'onere di fornire la dimostrazione che, al momento della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo citato era debitore del debitore esecutato di somme sufficienti a soddisfare il credito azionato.*

### Tribunale di Roma, sezione quarta bis, sentenza del 4.1.2016

...omissis...

La ssss vantando un credito nei confronti della società Il dddin forza del D.I. n. 12155 del 2012 emesso dal Tribunale di Roma in data 12/6/2012, ha provveduto a notificare atto di precetto al debitore per la somma di Euro 18.287,554 e successivamente a pignorare tutte le somme dovute al debitore dalla H. s.a.s. (rge 45255/2012).

II terzo rendeva la dichiarazione negativa.

Il creditore quindi chiedeva procedersi all'accertamento dell'obbligo del terzo ed il GE fissava l'udienza per la prosecuzione del giudizio avanti a sé, nonché termine per le notifiche dell'atto introduttivo alle parti.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società creditrice ha introdotto il giudizio di accertamento, chiedendo che il Giudice dichiarasse che la ffff. era debitore della Il ddd.. della somma pari ad Euro 27.500,00 dovuta a seguito del contratto di vendita dell'azienda autenticato in data 23.3.2012 dal Notaio M.C. rep.(...), atto nel quale era previsto che la parte residua di prezzo pari ad Euro 70.000,00 doveva essere versata in n.35 rate mensili a partire dal 30.4.2012 (con esclusione di agosto 2012), pagamento garantito da cambiali consegnate al venditore in pari data.

Sosteneva che il terzo - che aveva reso dichiarazione negativa affermando di avere estinto la posizione debitoria prima della scadenza pattuita, restituendo le cambiali alla P.D.F. - non poteva essere considerarsi liberato dal pagamento in quanto la consegna delle cambiali non assumerebbe efficacia liberatoria posto che il vaglia ha la sola funzione della promessa di pagamento.

Si costituiva in giudizio il terzo Hssss. ed il debitore Pddd. s.r.l. chiedendo il rigetto della domanda attrice e deducendo che il pignoramento dei titoli di crediti ex art. 1997 c.c. deve essere eseguito con la materiale acquisizione del titolo medesimo presso il debitore, con conseguente nullità della procedura eseguita nelle forme del pignoramento presso terzi.

Non è stata esperita alcuna attività istruttoria ed all'udienza del 9 giugno 2015, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e repliche.

Va ricordato che l'accertamento ha natura di ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che è onere dell'attore fornire la prova, secondo i principi generali ed i canoni in tema di valutazione dettati dal c.p.c., degli elementi costitutivi della pretesa azionata (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n. 5547 del 08/06/1994 e n.23324 del 18.11.2010); mentre al terzo spetta l'onere di provare di avere estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, con la conseguenza del venir meno dell'esistenza del credito supposta dal pignorante.

L'attore ha quindi l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto di credito del debitore da accertarsi, mentre il convenuto terzo pignorato deve provare i relativi fatti estintivi, impeditivi o modificativi.

Ne consegue che sull'attore grava l'onere di fornire la dimostrazione che, al momento della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo citato era debitore del debitore esecutato di somme sufficienti a soddisfare il credito azionato.

In tal modo chiarito il contenuto dell'onere probatorio gravante sulle parti, appare necessario esaminare quanto emerso.

Parte attrice ha depositato il contratto di affitto di azienda per scrittura privata autenticata in data 23.3.2012 a rogito Notaio adas con il quale il debitore Il P.D.F. s.r.l. ha venduto alla H. s.a.s. l'azienda corrente in R. Via C. n.148 al prezzo di Euro 90.000,00 di cui Euro 70.000,00 da versarsi in n.35 rate mensili di Euro 2.000,00 ciascuna decorrenti dal 30 aprile 2012 (con esclusione di agosto 2012).

Tale produzione documentale non è stata contestata dalle parti costituite.

Debitore e terzo hanno invece affermato genericamente che il credito di cui alla compravendita citata sarebbe stato estinto in data antecedente come risultante dalla consegna delle cambiali rilasciate a garanzia del residuo prezzo. Il terzo non ha fornito la prova di avere versato al debitore esecutato quanto residuava dalla compravendita citata, limitandosi solo a dichiarare di avere già integralmente corrisposto il saldo prezzo. Né il debitore ha provato che le cambiali a garanzia del residuo prezzo sono state a lui riconsegnate. In tale senso la Cassazione ha affermato il principio per cui "Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale "juris tantum" di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa, come risulta

implicitamente confermato, per i titoli cambiari, dall' art. 45, primo comma, del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, secondo il quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore" (Cass.n. 13462/2010).

Nessuna rilevanza può essere data alla contestazione sollevata dal terzo e dal debitore della nullità della procedura esecutiva promossa nelle forme del pignoramento presso terzi in quanto trattandosi di cambiali la forma del pignoramento avrebbe dovuto essere quella diretta presso il debitore, atteso che oggetto del pignoramento è il credito dovuto dalla H. s.a.s. nei confronti del P.D.F. s.r.l. quale residuo prezzo della compravendita e non le cambiali.

La domanda, quindi, merita accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del terzo pignorato.

pqm

Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Dichiara che la Hsss di ss. è debitrice della società Il ddd s.r.l. in liquidazione della somma di Euro 27.500,00 oggetto del pignoramento;
- b) Fissa il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza per la prosecuzione del processo esecutivo;
- c) Condanna la ssss. al pagamento in favore dell'attore delle spese di giudizio che si liquidano 3.585,00 di cui Euro 285,00 per spese oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 30 dicembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 201